



# COMUNE DI CAVIZZANA

Provincia di Trento

COPIA

## Verbale di Deliberazione nr. 4 del Consiglio Comunale

Oggetto: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - I.M.I.S. -  
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO  
COMUNALE IN APPLICAZIONE L.P. 20/2022.

L'anno duemilaventitre addi **ventidue** mese di **Febbraio** alle ore **20:00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

<b>RIZZI GIANNI</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>ANGELI TIZIANO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Assente giustificato</b>
<b>BONTEMPELLI MASSIMO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>CARMINATI GINOUVES MARIA CRISTINA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Assente giustificato</b>
<b>PADERNO ANDREA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>RIZZI GILDA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>RIZZI GIORGIA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>RIZZI LUCA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>RIZZI PIERO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>RUATTI FEDERICO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>RUATTI SILVIA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Assente giustificato</b>
<b>ZANOLLI SOFIA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giorgio Osele.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Gianni Rizzi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri PADERNO ANDREA, RIZZI PIERO.

**OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - I.M.I.S. - APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE IN APPLICAZIONE L.P. 20/2022.**

Premesso che:

con deliberazione n. 3 del 14.03.2016, il Consiglio comunale, avvalendosi della potestà regolamentare prevista in materia di IM.I.S., ha approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta, istituita con L.P. 14/2014, quale tributo proprio dei Comuni in sostituzione delle componenti I.MU.P. e T.A.S.I. della IUC (Imposta Unica Comunale).

Successivamente, con deliberazioni con deliberazioni n. 3 del 30.03.2017 e n. 3 del 16.04. 2018 e in ultimo n. 3 dd. 23.03.2022, il Consiglio comunale ha apportato alcune modifiche al Regolamento, necessarie soprattutto per adeguare la disciplina regolamentare alle disposizioni di legge via via intervenute.

Con la L.P. 20/2022 la normativa IM.I.S., di cui alla L.P. 14/2014, è stata nuovamente novellata in più punti con interventi strutturali a regime, rendendo di fatto necessario l'aggiornamento delle norme regolamentari di riferimento. Si riportano di seguito le modifiche alla L.P. 14/2014, che implicano la necessità di intervenire con le modifiche alle norme regolamentari:

La surrichiamata legge all'art. 2, Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS), così dispone:

1. Nel comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa" sono sostituite dalle seguenti: "nel fallimento, nella procedura di liquidazione giudiziale o nella liquidazione coatta amministrativa".

2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 14 del 2014 è sostituita dalla seguente:

"a) per abitazione principale s'intende il fabbricato, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Se i coniugi stabiliscono la residenza anagrafica in fabbricati diversi, situati anche al di fuori del territorio provinciale, l'applicazione di questa lettera è subordinata, sussistendone i presupposti, alla presentazione ai rispettivi comuni soggetti attivi dell'imposta di una comunicazione entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale le residenze anagrafiche vengono scisse. Il regolamento comunale previsto dall'articolo 8, comma 2, può prevedere un termine più favorevole per la presentazione della comunicazione. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, il soggetto passivo può indicare al comune, nell'ambito di tale comunicazione, elementi, fatti o dati rilevanti volti a dimostrare che il possessore dimora abitualmente nel fabbricato di residenza anagrafica, come individuato nella comunicazione medesima. L'obbligo di comunicazione non sussiste con riferimento al fabbricato abitativo che costituiva abitazione principale dei coniugi prima della scissione delle residenze;"

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 è inserito il seguente:

"7 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), come sostituite dalla legge provinciale n. 20 del 2022 (legge di stabilità provinciale 2023), trovano applicazione a partire dal periodo d'imposta IMIS in corso alla data di entrata in vigore di questo comma. Con riferimento al periodo di imposta 2022, la comunicazione prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera a), come sostituita dalla legge provinciale n. 20 del 2022, è presentata entro il termine perentorio del 30 giugno 2023 per le situazioni nelle quali le residenze sono state scisse nel corso del periodo d'imposta 2022 e nei precedenti. In considerazione di quanto disposto con la sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, per i periodi d'imposta per i quali il contribuente è ancora in termini per la presentazione dell'istanza di rimborso, tale istanza può essere presentata in relazione a quanto versato in applicazione dell'articolo 5, comma 2, lettera a), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di questo comma, previa presentazione, entro il termine di prescrizione per la presentazione dell'istanza di rimborso, della comunicazione prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera a), come sostituita dalla legge provinciale n. 20 del 2022, corredata dalle ragioni della richiesta di rimborso. Il rimborso previsto da questo comma può avvenire anche tramite rateizzazione con le modalità stabilite con regolamento comunale."

Al successivo art. 3, Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS), ad un tempo dispone che:

1. Dopo la lettera e ter) del comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 è inserita la seguente:

"e ter 1) stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera a), ed in ogni caso non inferiori alle aliquote fissate ai sensi della lettera e ter), per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi della legge n. 431 del 1998, nonché per i fabbricati adibiti - 5 - ad alloggio per uso turistico di cui all'articolo 37 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002);".

Dato atto come la predetta normativa, interviene sui predetti articoli innovando in materia intervenendo principalmente su definizione di abitazione principale, in modifica di quanto già previsto per quanto concerne fattispecie, comunicazioni, istanze di rimborso e avvisi di accertamento.

Nello specifico:

- varia ora la condizione per cui il presupposto della residenza anagrafica e della dimora abituale nel fabbricato "abitazione principale" (e relative pertinenze) che non ha più a riferimento il nucleo familiare, ma il contribuente singolo, ovvero distintamente uno o entrambi i coniugi;
- viene precisato, rispetto alla precedente formulazione, che i fabbricati nei quali i coniugi pongono la residenza separata, ciò con decorrenza retroattiva anno 2022, non sono soggetti IM.I.S. se si comprovi, a mezzo specifica comunicazione, la richiesta in forma documentata.
- Si rende pertanto necessario **modificare il comma 2 lett. d. dell'art. 7 e aggiungere allo stesso il nuovo comma 4.** con la seguente formulazione:

*“ d) individuazione del fabbricato che costituisce "abitazione principale" del contribuente, nel caso in cui i coniugi stabiliscano la residenza anagrafica e la dimora abituale in fabbricati diversi ed abbiano entrambi in capo il presupposto d'imposta di cui agli artt. 2 e 4 della L.P. 14/2014. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett.a) della L.P. 14/2014.*

*“ 4. In riferimento alla fattispecie di cui al comma 2 lett. d) la comunicazione, da presentare nel suddetto termine, rappresenta un pre-requisito costitutivo indispensabile per la concretizzazione della predetta fattispecie e per l'applicazione della relativa esenzione.”*

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone dunque di aggiornare il Regolamento IM.I.S. nei termini dianzi indicati.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ritenuto di procedere con le suddette modifiche al Regolamento per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice;

Richiamata la Circolare n. 1/2023, prot. n. S110/2023/1.1.2-2023-17/LOG-MT acquisita al protocollo dd. 12.01.2023 sub. n. E/89- cat.4.

Dato atto che le modifiche al regolamento trovano applicazione dall'01.01.2023 in quanto adottate entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023, fissato il 30.04.2023, giuste disposizioni di cui al D.M. del Min. dell'Interno del 13.12.2022 e, in ultimo, dell'art. 1 comma 775 della L. 197/2022, cui si deve fare rinvio per quanto disposto nel protocollo d'intesa 2023.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, dal Responsabile del settore economico finanziario sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 03 di data 16.03.2021.

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 20 di data 07.07.2016.

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare di data 23 novembre 2006 n. 19 e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 21 agosto 2014 n. 22 e 14 marzo 2016 n. 6.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.

Con voti favorevoli n. 09=, contrari n. 0= e astenuti n. 0=, su n. 09= consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

1. di approvare per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti modifiche al Regolamento comunale per l'imposta immobiliare semplice (I.M.I.S.) come indicato in appresso, facendo proprio il nuovo testo coordinato allegato:
  - **modifica il comma 2 lett. d. dell'art. 7 e aggiunta allo stesso il nuovo comma 4..** con le seguenti formulazioni:
    - " d) individuazione del fabbricato che costituisce "abitazione principale" del contribuente, nel caso in cui i coniugi stabiliscano la residenza anagrafica e la dimora abituale in fabbricati diversi ed abbiano entrambi in capo il presupposto d'imposta di cui agli artt. 2 e 4 della L.P. 14/2014. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett.a) della L.P. 14/2014.*
    - " 4. In riferimento alla fattispecie di cui al comma 2 lett. d) la presente comunicazione, da presentare nel suddetto termine, rappresenta un pre-deposito costitutivo indispensabile per la concretizzazione della predetta fattispecie e per l'applicazione della relativa esenzione.*
2. di dare atto che, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, le modifiche del Regolamento di cui al punto 1), trovano applicazione dal 1° gennaio 2023;
3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rinvia alle norme di legge che disciplinano il tributo in parola;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità (in via esclusivamente telematica) di cui all'art. 13, commi 13 e 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
  - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

6. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

**successivamente**

stante l'urgenza di provvedere in merito;

visto l'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

con voti favorevoli n. 09=, contrari n. 0= e astenuti n. 0=, su n. 09= consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

**d e l i b e r a**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - I.M.I.S. - APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE IN APPLICAZIONE L.P. 20/2022.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente.

Data, 22/02/2023

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
RAGIONERIA E FINANZIARIO  
f.to - dott.ssa Viviana Duelli -

**VISTO IN ISTRUTTORIA:**

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione consiliare del 22/02/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to - dott. Giorgio Osele -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to Gianni Rizzi

Il Segretario comunale  
F.to Dott. Giorgio Osele

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
**(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)**

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 23/02/2023 al giorno 05/03/2023.

Il Segretario comunale  
F.to Dott. Giorgio Osele

---

Deliberazione divenuta esecutiva il \_\_\_\_ ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Cavizzana,

Il Segretario comunale  
F.to Dott. Giorgio Osele

---

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Cavizzana, 22/02/2023

Il Segretario comunale  
F.to Dott. Giorgio Osele

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Cavizzana, 23/02/2023

Il Segretario Comunale  
Dott. Giorgio Osele